



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**



Prot. 89/2018

Al Viceministro
Ministero dell'Economia e delle
Finanze
On. Luigi Casero

Al Direttore
Agenzia delle Entrate
Dott. Ernesto Maria Ruffini

Roma, 3 aprile 2018

Oggetto: Invio dati rilevanti ai fini iva II semestre 2017 e sistema sanzionatorio comunicazione liquidazione Iva periodica

Egregio Viceministro, Egregio Direttore,

per l'invio dei dati rilevanti ai fini iva del II semestre 2017, il cui termine scade il 6 aprile prossimo, contrariamente a quanto più volte dichiarato dall'Agenzia delle Entrate conseguentemente ai disservizi che si sono verificati in occasione della trasmissione dei dati del I semestre 2017, dobbiamo purtroppo prendere atto che gli archivi sottoposti al controllo da parte del sistema non riguardano unicamente i dati essenziali quali Partita Iva e Codice Fiscale, così come dovrebbe ragionevolmente essere.

Riscontriamo, infatti, in questi giorni, lo scarto di invii da parte del sistema per controlli che interessano dati del tutto irrilevanti ai fini dell'adempimento, quale ad esempio il dato della Provincia.

Inoltre, diversamente da quanto accade per altri dichiarativi, per questo adempimento, nonostante sia stato più volte richiesto, ancora non è stato messo a disposizione un software di controllo atto a verificare, già a monte, la correttezza dei dati, senza contare che le ricevute di notifica continuano ad essere assolutamente carenti dal punto di vista della chiarezza.

Sebbene la scadenza sia ormai prossima, riteniamo comunque che, in questa fase dell'adempimento, un intervento da parte dell'Amministrazione Finanziaria finalizzato a limitare i controlli ai soli dati essenziali (Partita Iva e Codice Fiscale) sarebbe



**Associazione
Nazionale
Commercialisti**



sicuramente apprezzato, così da evitare che il sistema continui a scartare gli invii per mancanza e/o inesattezza di dati che sono assolutamente influenti per l'identificazione dell'operazione rilevante ai fini iva.

E' importante, inoltre, la realizzazione del software di controllo nonché prevedere il rilascio di ricevute complete e chiare rispetto alla trasmissione eseguita, così come avviene per l'invio telematico di altri dichiarativi.

Quanto finora evidenziato è purtroppo solamente una delle difficoltà con cui hanno a che fare i commercialisti, i quali devono fare anche i conti con l'iniquità del sistema sanzionatorio previsto per la comunicazione della liquidazione Iva periodica. La misura delle sanzioni, infatti, in molti casi, non appare proporzionale rispetto al danno procurato, senza contare che stabilire uguali sanzioni per l'omessa e per l'errata comunicazione costituisce una violazione del principio della loro proporzionalità.

In sede di dichiarazione annuale Iva, si rende necessario consentire al contribuente di correggere gli eventuali errori nelle liquidazioni periodiche senza che ciò determini l'applicazione di sanzioni, soprattutto se gli errori da sanare sono di trascurabile entità.

L'Associazione Nazionale Commercialisti ravvisa l'opportunità di un intervento di revisione del sistema sanzionatorio che permetta di distinguere la sanzione per omissione da quella per errore, con l'introduzione, nel caso di errore nelle liquidazioni, di una soglia di non punibilità qualora il valore economico dell'errore sia limitato, nonché di parametri percentuali diversificati in relazione all'entità dell'errore oltre la soglia minima.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Marco Guchel